

Statuto della
"FONDAZIONE FINCANTIERI"
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
in forma abbreviata "FONDAZIONE FINCANTIERI" ONLUS di TRIESTE

Art. 1) – COSTITUZIONE E SEDE

La norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, è costituita ad iniziativa ed opera della Società "Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A." una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE FINCANTIERI"

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La Fondazione potrà usare anche la denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE FINCANTIERI" ONLUS.

La Fondazione ha sede in Trieste e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica Onlus, ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

Art. 2) - FINALITA'

La "FONDAZIONE FINCANTIERI" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale quali:

- il recupero, la tutela, la conservazione, la valorizzazione, lo studio, la ricerca e la promozione del patrimonio storico-culturale rappresentato dai fondi archivistici e dalla memoria e cultura storiche, tecniche, imprenditoriali e organizzative della Fincantieri - Cantieri Navali Italiani - S.p.A. e delle Società ad essa collegate nonché, più in generale, degli enti, imprese, organizzazioni e persone, fisiche e giuridiche, a questa legati. Tale patrimonio storico-culturale si intende in riferimento a documenti, pubblicazioni, manufatti, macchinari e utensili industriali, immobili e quanto altro possa essere considerato testimonianza dell'evoluzione tecnologico-organizzativa e della cultura delle imprese e delle loro relazioni con il territorio circostante e con la società;
- lo studio e la ricerca sui temi della storia e della cultura dell'impresa, dei caratteri strutturali e delle trasformazioni dei sistemi e delle politiche industriali e dei mercati;
- la promozione e la partecipazione attiva a iniziative di carattere culturale e artistico nel senso più ampio di rilevanza locale e/o nazionale e/o internazionale. A tal fine la Fondazione, in piena autonomia di scelte, potrà:

- acquisire da chiunque (anche in deposito o comodato) fondi archivistici, anche di notevole interesse storico, e promuoverne la conservazione, la catalogazione, la valorizzazione e l'incremento;
- organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali e artistici, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca, iniziative formative, mostre e quanto altro possa contribuire a un'adeguata trattazione e divulgazione dei temi oggetto del suo campo d'azione, compresa l'istituzione di premi di laurea, borse di studio e l'organizzazione di stage formativi, di corsi didattici, anche tecnico-professionali, o di cooperazione e scambio culturale a livello nazionale ed internazionale;
- fondare e gestire una biblioteca/centro di documentazione al fine di raccogliere e rendere disponibile agli utenti ogni tipo di documentazione e materiale attinente allo scopo perseguito;
- promuovere o realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche sotto forma di monografie, periodici o altre forme editoriali, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge;
- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo a quello perseguito dalla Fondazione;
- effettuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini;
- la promozione e la partecipazione attiva a iniziative di carattere sociale nell'ambito delle associazioni aziendali (Cral, Anziani ed altro);
- la promozione e la partecipazione attiva a iniziative di carattere sociale o culturale di enti Pubblici;
- l'assistenza ai dipendenti della Fincantieri - Cantieri Navali Italiani - S.p.A. e delle aziende subappaltatrici che abbiano subito infortuni nello svolgimento delle loro attività presso gli stabilimenti della società;
- la promozione e la partecipazione attiva ad iniziative atte alla valorizzazione dell'immagine della Fincantieri - Cantieri Navali Italiani - S.p.A. e delle società del gruppo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, può collaborare con chiunque, persone fisiche o Enti, Amministrazioni pubbliche e private, Società, Istituti, Università, Accademie e organismi di qualunque natura - anche non italiani - stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà pertanto, a mero titolo esemplificativo, prestare servizi di consulenza a favore di terzi, attinenti l'oggetto degli scopi perseguiti; nonché sempre in via strumentale e accessoria, gestire le attività sopra indicate, in quanto compatibili, con criteri di economicità, fermi restando i limiti previsti dalla legge e il rispetto di tutti gli adempimenti verso le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3) - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di Euro 310.000,00 (trecentodiecimila virgola zero zero) e può essere incrementato e alimentato da:

- quote, annuali o meno, di sostenitori;
- acquisti di beni mobili e immobili;
- eventuali ulteriori contributi della società fondatrice;
- lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque;
- introiti provenienti dai corrispettivi di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti e Organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati;
- eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio cui dispone e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

In particolare la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali.

Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione, prestazioni di servizi, ecc.), per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.

Art. 4) - CATEGORIE DI SOCI

I Soci della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Benemeriti;
- Sostenitori.

Possono divenire Soci le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri che condividono le finalità della Fondazione.

Art. 5) – FONDATORE

E' Fondatore colui che sottoscrive l'Atto di Costituzione della Fondazione. Il medesimo provvede a versare la quota indicata nell'Atto di Costituzione, destinata al Fondo di dotazione, e non è tenuto ad ulteriori versamenti di quote in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Art. 6) – BENEMERITI

Possono ottenere la qualifica di Benemeriti i Soci che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla stessa.

La qualifica di Benemerito dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 7) – SOSTENITORI

Sono Sostenitori i Soci che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura pari almeno a quella minima a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ma inferiore a quella necessaria per acquisire la qualifica di Benemerito.

Art. 8) - ESCLUSIONE E RECESSO

I Soci sostenitori, oltre che nel caso di inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, perdono la qualifica decorso un anno dall'ultima contribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Benemeriti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Fondatore e i Benemeriti, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agisca contro gli interessi della Fondazione, oppure getti discredito sulla Fondazione o altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

L'esclusione del Socio Fondatore deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, escluso il voto del Fondatore interessato.

Art. 9) - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Comitato Scientifico.

Art. 10) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti nominati dal Fondatore, per la prima volta nell'atto costitutivo.

Allo scopo di dare rappresentanza anche ai Soci Benemeriti, il numero degli Amministratori potrà essere aumentato fino a 17 (diciassette) componenti mediante nomina di nuovi Amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione in misura comunque non superiore al numero degli amministratori in carica, nominati dal Fondatore, meno uno; il Consiglio di Amministrazione al riguardo delibererà con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Per il caso in cui il numero dei Consiglieri da nominare in rappresentanza dei Soci Benemeriti sia inferiore a quello di questi ultimi, sarà data priorità ai Soci che, a valutazione degli amministratori avranno maggiormente contribuito - in ogni modo - al raggiungimento degli scopi della Fondazione; in caso di parità sarà privilegiata la rappresentanza del socio con maggiore anzianità.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del loro mandato; gli Amministratori nominati in rappresentanza dei soci benemeriti scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Entro il termine di scadenza di cui sopra il Fondatore provvederà alla nomina e/o alla conferma degli Amministratori per il successivo triennio, fermo restando che la cessazione degli Amministratori in scadenza avrà efficacia dal momento in cui il Fondatore avrà provveduto alla loro conferma o alla loro sostituzione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione così nominato potrà provvedere alle nomine degli amministratori rappresentanti i soci benemeriti, confermando o sostituendo gli Amministratori precedentemente nominati, il tutto con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Se nel corso del triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli Amministratori nominati dal Fondatore, il medesimo provvederà alla loro sostituzione; qualora venissero a mancare uno o più degli Amministratori nominati in rappresentanza dei soci benemeriti, il Consiglio stesso potrà provvedere alla loro sostituzione.

Gli Amministratori così nominati scadranno unitamente agli Amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Tutte le comunicazioni di nomina di Amministratori da parte del Fondatore previste dal presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto il Fondatore, elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica per l'intero triennio e può essere riconfermato.

Art. 11) - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione curandone il perseguimento e l'esecuzione, compatibilmente con la disponibilità del bilancio.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio e all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa ed assume tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;
- nominare il Presidente della Fondazione;
- nominare il Direttore della Fondazione;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- attribuire la qualità di Socio Benemerito;
- deliberare sul rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, anche mediante adozione di appositi regolamenti interni, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- fissare i criteri e le modalità per l'adesione di terzi alla Fondazione e, fra gli altri, l'indicazione dei contributi minimi per essere nominati Soci Benemeriti, a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per la nomina dei nuovi Soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci in base a quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto;
- deliberare assunzioni di personale;
- accettare i contributi, beni e prestazioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
- investire il denaro e gli altri lasciti che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio;
- deliberare sull'acquisto di beni mobili e immobili;
- deliberare in ordine all'erogazione di premi e borse di studio;

- deliberare sulla riforma e la modificazione dei regolamenti, nonché in merito alle proposte da sottoporre ai soci fondatori di modificazione dello Statuto;
- proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente.

Art. 12) - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche fuori dalla sede della Fondazione purché in Italia, almeno una volta all'anno e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedire a ciascun Consigliere ed ai Revisori dei Conti, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i Revisori dei Conti in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dall'Amministratore più anziano.

Il Presidente è assistito dal Direttore, che svolge la funzione di verbalizzazione della riunione, ovvero, in caso di sua assenza, da altro Consigliere designato dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Direttore e sono riportati in apposito registro bollato e vidimato.

E' inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Direttore, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le prestazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio coperto, per gli interventi alla sedute o in rappresentanza della Fondazione.

Art. 13) - IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- cura i rapporti con le Autorità;
- adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi e il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazione delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipulazione di contratti con il personale dipendente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consigliere più anziano ne fa le veci; la firma del Consigliere più anziano fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 14) - IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Predispose gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa. E' responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli Enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione. Compie atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione. Può conferire mandati specifici per particolari incarichi. Al Direttore potrà essere attribuita per determinati atti o categoria di atti la rappresentanza della Fondazione mediante apposite procure firmate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa conforme delibera dello stesso.

Art. 15) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da un Presidente e due componenti effettivi, oltre a due componenti supplenti.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità, la gratuità dell'incarico e il rimborso delle spese valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e vengono scelti tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, seppur non obbligatoriamente tra gli iscritti ad albi o registri, salvo il disposto dall'art. 20 bis, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il Presidente del Collegio è nominato dagli stessi Revisori.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla relativa sostituzione; fino al momento della sostituzione il componente effettivo cessato dalla carica viene sostituito dal più anziano dei componenti supplenti.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro bollato e vidimato.

I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, effettuano le verifiche di cassa, esaminano le proposte di rendiconto, redigendo apposite relazioni, e curano la regolare tenuta del libro delle adunanze dei Revisori.

Art. 16) - PERSONALE

Il Consiglio di Amministrazione, nei modi consentiti dalla legge, doterà la Fondazione delle unità di personale che ritiene più opportuno per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.

Art. 17) - COMITATO SCIENTIFICO

A supporto delle finalità della Fondazione o per lo svolgimento di alcune specifiche iniziative culturali il Consiglio di Amministrazione può nominare, fissandone gli incarichi, la durata e il numero dei componenti, uno o più Comitati Scientifici.

Il Direttore partecipa ai lavori dei Comitati Scientifici con funzioni di coordinamento.

Art. 18) - LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene, regolarmente bollati e vidimati, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori.

Su detti libri i verbali delle riunioni devono essere tenuti in ordine cronologico.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 19) - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 (uno) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il rendiconto dell'esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Il rendiconto deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Il Collegio esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Il rendiconto, con la relazione del Collegio dei Revisori, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 20) - AVANZI DI GESTIONE

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 21) - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato per decisione unanime dei fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un Fondatore fermo quanto previsto in materia dalla vigenti norme di legge.

Art. 22) - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

L'estinzione della Fondazione potrà avvenire oltre che nei casi previsti per legge, per decisione del Fondatore.

In caso di estinzione, per qualunque causa, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità a scelta del Fondatore o nel rispetto delle indicazioni contenute negli atti di donazione o, comunque, di trasferimento alla Fondazione che abbiano previsto una diversa destinazione per il caso di estinzione della Fondazione stessa; sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23) - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento a quelle del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

VISTO: IL PRESIDENTE